

Domande frequenti - Misure fiscali COVID-19

Risposte alle domande più frequenti in relazione allo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 e relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)

INDICE

1.	Le ultime novità.....	2
2.	Risoluzioni governative del Consiglio di Stato.....	2
3.	Aspetti di procedura generale.....	3
4.	Riscossione, garanzia e condono dell'imposta.....	7
5.	Imposta alla fonte.....	11
6.	Imposta sulle successioni e sulle donazioni.....	13
7.	Imposta sugli utili immobiliari.....	14
8.	Imposizione delle persone fisiche.....	17
9.	Imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici.....	22
10.	Fiscalità delle imprese.....	23
11.	Certificato di salario e regolamento spese aziendale.....	26

1. Le ultime novità

Gli ultimi aggiornamenti del **3 dicembre** concernono in particolare:

Domanda n. 8.1	In caso di telelavoro, secondo il concetto dello “Smart Working”, quali sono le conseguenze fiscali per un contribuente con attività lucrativa dipendente? Quali deduzioni fiscali possono di principio essere fatte valere?
Domanda n. 11.2	Le indennità forfettarie versate dal datore di lavoro per il telelavoro come vengono considerate nel certificato di salario?

2. Risoluzioni governative del Consiglio di Stato

2.1. **Accesso agli sportelli. Quali sono le novità?**

(Aggiornamento del 04 maggio 2020)

A partire da lunedì 4 maggio 2020 l'Amministrazione cantonale, e pertanto anche la Divisione delle contribuzioni (DDC), **garantisce l'attività ordinaria**, nel rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico conformemente all'ordinanza 2 COVID-19 e alle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali.

L'accesso agli sportelli è regolato nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, in modo che negli spazi aperti al pubblico sia limitata la presenza di persone.

Per l'espletamento di **pratiche urgenti**, si invita i contribuenti e i rappresentanti fiscali a privilegiare, quali canali di contatto dei nostri uffici, le **comunicazioni via e-mail**, all'indirizzo generale dell'Ufficio competente, come pure a consultare il nostro portale internet all'indirizzo www.ti.ch/fisco, rubrica “Coronavirus – FAQ misure fiscali”, nel quale si trova un aggiornamento costante delle domande più frequenti.

2.2. **Revoca della dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni**

(Novità del 20 luglio 2020)

Con Risoluzione governativa n. 3423 del 01 luglio 2020, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso che **a contare dal 13 luglio 2020**, per le nuove fatture emesse dallo Stato da tale data, la dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni è revocata. I termini di pagamento vengono ripristinati allo stato antecedente al decretato stato di necessità del 11 marzo 2020.

La dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni rimane valida per le fatture emesse prima del 13 luglio 2020.

3. Aspetti di procedura generale

3.1. Termine per l'inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD delle persone fisiche, cosa è cambiato?

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020¹, alla cifra n. 7, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale", il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle di periodi fiscali precedenti, il cui termine d'inoltro è scaduto dopo il 16 marzo 2020.

Scaduto infruttuoso il termine concesso d'ufficio del 30 giugno 2020, il contribuente che dovesse comunque trovarsi impossibilitato nell'allestimento della propria dichiarazione d'imposta, dovrà inoltrare spontaneamente una richiesta di proroga motivata, al fine di evitare le conseguenze derivanti da proprie inadempienze per mancato rispetto dei termini, che implicano l'avvio automatico di procedure di richiamo, di diffida e di multa.

3.2. Termine per l'inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD delle persone giuridiche, cosa è cambiato?

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 8, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale", il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 settembre 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle dei periodi fiscali precedenti, il cui termine d'inoltro è scaduto dopo il 16 marzo 2020.

Scaduto infruttuoso il termine concesso d'ufficio del 30 settembre 2020, il contribuente che dovesse comunque trovarsi impossibilitato nell'allestimento della propria dichiarazione d'imposta, dovrà inoltrare spontaneamente una richiesta di proroga motivata, al fine di evitare le conseguenze derivanti da proprie inadempienze per mancato rispetto dei termini, che implicano l'avvio automatico di procedure di richiamo, di diffida e di multa.

Si ricorda che a partire dal periodo fiscale 2019, le richieste di proroga devono essere generate unicamente tramite le nuove funzionalità di eTax PG 2019. Il programma è scaricabile dal sito www.ti.ch/etax nella sezione "eTax PG", mentre nella sezione "Istruzioni" è disponibile il pdf delle istruzioni per la richiesta di proroga 2019.

¹ Si veda: <https://www4.ti.ch/poteri/cds/attivita/pubblicazioni-straordinarie/>

3.3. Cosa succede in questo momento con i termini di reclamo e di ricorso previsti dalla Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) contro le decisioni dell'Autorità di tassazione?

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

L'Ordinanza federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus, entrata in vigore il 21 marzo 2020, non si applica alle procedure di reclamo e di ricorso in materia di imposte dirette di competenza delle autorità cantonali, che non prevedono una sospensione durante le ferie giudiziarie. Fintantoché il Consiglio federale non prenderà nuove misure (sono attualmente in corso dei chiarimenti con le autorità federali), i termini di 30 giorni di reclamo e di ricorso continuano pertanto a decorrere in materia di imposta federale diretta.

I termini di reclamo e di ricorso, per contro, **sono stati sospesi sino al 26 aprile 2020 compreso** in materia di imposte cantonali e comunali, conformemente alla modifica del 17 aprile 2020 del Decreto esecutivo del concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 [RL 177.550], con il quale il Consiglio di Stato ha prolungato la predetta sospensione fissata precedentemente al 19 aprile 2020 (v. Decreto esecutivo del 20 marzo 2020).

Per i contribuenti che intendono contestare una decisione di tassazione che concerne sia l'imposta federale diretta sia l'imposta cantonale, si attira l'attenzione sulla necessità di agire entro il termine che scade prima, cioè il termine di 30 giorni previsto dalla legge federale che non è, ad oggi, sospeso.

3.4. L'ufficio di tassazione delle persone fisiche o delle persone giuridiche ha spedito al contribuente una richiesta di documentazione o di informazioni impartendo un termine entro il quale rispondere (per prassi di 20-30 giorni).

Cosa succede ora?

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

Ai sensi della modifica del 17 aprile 2020 dell'art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 [RL 177.550], i termini pendenti alla data di emissione del decreto in parola, in ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, **sono stati sospesi fino al 26 aprile 2020 compreso.**

Il termine impartito dall'Autorità fiscale prima del 20 marzo 2020 rimane sospeso fino al 26 aprile 2020 e continua a decorre, a contare da tale data, per la parte restante.

- 3.5. L'ufficio di tassazione delle persone fisiche, risp. delle persone giuridiche, ha spedito in data 12 marzo 2020, risp. in data 2 marzo 2020, un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD 2018 (al beneficio di una proroga), impartendo un ulteriore termine di inoltro (per prassi di 20-40 giorni), pena l'invio di una diffida e della multa per violazione di obblighi procedurali.**

Cosa succede ora?

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alle cifre n. 7 e 8, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di concedere, in merito alle "Misure a sostegno dell'economia cantonale", una proroga d'ufficio per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle dei periodi fiscali precedenti, alle seguenti condizioni:

- Per le persone fisiche: fino al 30 giugno 2020
- Per le persone giuridiche: fino al 30 settembre 2020

Gli effetti della proroga d'ufficio sono validi anche per le dichiarazioni fiscali dei periodi precedenti, per cui il termine di 20-40 giorni che ha cominciato a decorrere prima del 16 marzo, ma che non è ancora scaduto alla predetta data, viene prorogato d'ufficio al 30 giugno 2020 per le persone fisiche e al 30 settembre 2020 per le persone giuridiche.

Scaduto infruttuoso il termine concesso d'ufficio, il contribuente che dovesse comunque trovarsi impossibilitato nell'allestimento della propria dichiarazione d'imposta, dovrà inoltrare spontaneamente una richiesta di proroga motivata, al fine di evitare la continuazione della procedura di accertamento già avviata, con il successivo inoltro di una diffida e poi della multa.

Si tiene a precisare che proroghe per l'inoltro di dichiarazioni d'imposta IC/IFD di periodi fiscali precedenti al 2019 verranno concesse unicamente a titolo eccezionale.

Dal 16 marzo 2020 nessuna decisione è più stata inviata ai contribuenti. Ci teniamo però a precisare che alcuni contribuenti potrebbero aver nel frattempo ricevuto delle decisioni che recano una data successiva al 16 marzo 2020. Ciò è dovuto unicamente a questioni tecniche interne, ma le stesse sono state elaborate e spedite prima di tale data. Tali decisioni sono comunque da ritenere valide e sottostanno alle regole generali di proroga dei termini (*v. supra*).

- 3.6. L'ufficio di tassazione delle persone fisiche o delle persone giuridiche ha spedito in data 12 marzo 2020 una diffida con relativa tassa per violazione di obblighi procedurali, in seguito al mancato inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD 2018.**

Cosa succede ora?

Gli effetti della diffida e della relativa tassa intimati al contribuente prima del 16 marzo 2020 restano validi. Il termine per adempiere ai propri obblighi procedurali, segnatamente per inoltrare la dichiarazione d'imposta, è prolungato d'ufficio fino al 30 giugno 2020 (per le persone fisiche) e fino al 30 settembre 2020 (per le persone giuridiche). In caso di ulteriore inadempienza scaduto il termine prorogato d'ufficio, la procedura di accertamento continuerà nel corso del mese di luglio 2020 (per le persone fisiche) o nel corso del mese di ottobre 2020 (per le persone giuridiche) attraverso l'intimazione al contribuente di una multa per violazione degli obblighi procedurali e, successivamente, l'emissione di una tassazione d'ufficio.

Il termine per il pagamento della tassa è prorogato, come da Risoluzione governativa n. 1428 del Consiglio di Stato del 16 marzo 2020, di 60 giorni rispetto al termine indicato sulla fattura allegata alla diffida.

Dal 16 marzo 2020 nessuna decisione è più stata inviata ai contribuenti. Ci teniamo però a precisare che alcuni contribuenti potrebbero aver nel frattempo ricevuto delle decisioni che recano una data successiva al 16 marzo 2020. Ciò è dovuto unicamente a questioni tecniche interne, ma le stesse sono state elaborate e spedite prima di tale data. Tali decisioni sono comunque da ritenere valide e sottostanno alle regole generali di proroga dei termini (in caso di fatture emesse) o di sospensione degli stessi (v. *supra*).

3.7. Firma della dichiarazione d'imposta: obbligo legale di firma nonostante il momentaneo impedimento dovuto alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19?

(Aggiornamento dell'8 aprile 2020)

Ai sensi degli artt. 198 cpv. 2 LT e 124 cpv. 2 LIFD, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente. La dichiarazione d'imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi (artt. 186 cpv. 1 e 2 LT e 113 cpv. 1 e 2 LIFD).

Il contribuente, tramite procura scritta, può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria (rappresentanza contrattuale ai sensi degli artt. 190 LT e 117 LIFD).

Tenuto conto degli effetti della decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle di periodi fiscali precedenti (v. Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020), si invita il contribuente, o la

persona che per lui si occupa dell'allestimento della dichiarazione d'imposta, a voler in ogni caso adempiere l'obbligo legale della firma, sfruttando il lasso di tempo previsto dalla proroga del termine d'inoltro al 30 giugno 2020.

4. Riscossione, garanzia e condono dell'imposta

4.1. Le richieste d'acconto per l'imposta cantonale 2020, per le persone fisiche o per le persone giuridiche, sono da pagare?

Secondo l'art. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantionali², la riscossione dell'imposta ordinaria diretta, dovuta per l'anno fiscale 2020, ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

I termini di pagamento delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

- per la I^a rata di acconto, il 31 maggio 2020
- per la II^a rata di acconto, il 31 luglio 2020
- per la III^a rata di acconto, il 30 settembre 2020

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 5, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha tuttavia deciso di concedere una dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per tutte le fatture emesse dallo Stato. Tale decisione si applica anche alle rate d'acconto dell'imposta ordinaria cantonale sopra menzionate.

Ciò significa che i termini di scadenza per le rate di acconto per l'imposta cantonale 2020 sono così prorogati:

- per la I^a rata di acconto, il 31 luglio 2020
- per la II^a rata di acconto, il 30 settembre 2020
- per la III^a rata di acconto, il 30 novembre 2020

Il mancato pagamento delle rate di acconto non sottostà a richiamo o diffida di pagamento.

Si rende attento il contribuente che il mancato versamento degli acconti ufficiali d'imposta comporterà il pagamento dell'intero importo delle imposte dovute per il periodo fiscale 2020 in un'unica soluzione, attraverso la quarta rata a conguaglio.

Per il calcolo degli interessi di mora in caso di mancato pagamento, vedi considerazioni al punto n. 4.2.

² Decreto esecutivo del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2019 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantionali valevole per il 2020 (RL 640.310)

- 4.2. Nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare le richieste d’acconto per l’imposta cantonale 2020 (per le persone fisiche o giuridiche), entro le scadenze fissate dal Decreto esecutivo del Consiglio di Stato e relativa dilazione dei termini come da Risoluzione governativa del 16 marzo 2020, è previsto il calcolo di un interesse di mora?**

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

Con Risoluzione governativa dell’8 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha deciso che gli interessi di ritardo maturati per l’intero anno civile 2020 sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati, indipendentemente se gli interessi moratori hanno iniziato a decorrere solo nel corso del 2020 oppure prima del predetto anno. Resta inteso che per i periodi antecedenti al 2020, come pure per il periodo a partire dal 1. gennaio 2021, eventuali interessi di ritardo saranno conteggiati al tasso ordinario fissato annualmente tramite Decreto esecutivo.

Il presente dispositivo annulla e sostituisce la precedente decisione del 16 marzo 2020 che limitava la misura al periodo marzo – settembre 2020.

- 4.3. L’agevolazione sugli interessi di mora, prevista dal Consiglio di Stato, vale solo per le imposte ordinarie oppure per tutti i tipi d’imposta?**

La decisione del Consiglio di Stato (vedi punto 4.2) secondo cui gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per l’anno civile 2020 è valida per tutte le imposte di cui all’art. 1 cpv. 1 LT, come pure per l’imposta cantonale di bollo e sugli spettacoli cinematografici³.

La stessa vale pertanto anche per l’imposta sulle successioni e sulle donazioni e per l’imposta sugli utili immobiliari.

- 4.4. È possibile pagare un acconto d’imposta inferiore alla richiesta d’acconto ufficiale per l’imposta cantonale 2020 (per le persone fisiche o giuridiche)?**

Ai sensi dell’Art. 10 del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2020, qualora il presumibile dovuto d’imposta si discosta in modo significativo dalla richiesta d’acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d’acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d’imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo (v. punto n. 4.2.). In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo.

³ Ai sensi della Legge cantonale sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (RL 653.100)

4.5. Le richieste d'acconto per l'imposta federale diretta e per le imposte comunali 2020 (persone fisiche o giuridiche) sono da pagare? Nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare le richieste di acconto, rispettivamente i crediti d'imposta scaduti, è previsto un interesse di mora?

La scadenza del 31 marzo 2020, relativa al pagamento del calcolo provvisorio dell'imposta federale diretta 2019, rimane valida.

Tuttavia, secondo l'art. 3 dell'Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero del 20 marzo 2020 [RU 2020 861], il Consiglio federale ha deciso che dal 1. marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell'imposta federale diretta esigibile nel predetto periodo.

Per quanto concerne le imposte comunali, la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino di non conteggiare gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, per l'anno civile 2020 (v. punto n. 4.2.), vale anche per le imposte comunali, conformemente al principio della sovranità fiscale derivata che caratterizza i rapporti tra Cantone e Comuni.

Ai sensi degli artt. 296 ss. LT, i Comuni sono autonomi in merito alla fissazione e alle scadenze di pagamento delle rate d'acconto per le imposte comunali 2020.

4.6. Posso chiedere un pagamento rateale degli acconti o di eventuali conguagli d'imposta ricevuti? A quali condizioni?

Alla richiesta di acconto per l'imposta cantonale 2020 è accluso un talloncino da ritornare all'Ufficio esazione e condoni che dà la possibilità al contribuente di rateizzare ulteriormente l'importo richiesto (fino a sei rate). Piani di pagamento che oltrepassano le 6 rate devono essere richiesti esplicitamente all'Ufficio esazione e condoni.

Ai sensi degli artt. 245 LT e 166 LIFD, qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisca un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali (facilitazioni di pagamento). Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un'adeguata costituzione di garanzie. Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

Le domande presentate verranno trattate con particolare tolleranza, tenuto conto del contesto di crisi dovuto al Coronavirus ed alle concrete e comprovate conseguenze economiche negative che ciò ha comportato⁴.

4.7. Se il termine per il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni è scaduto prima della data della Risoluzione governativa del 16 marzo 2020, si può chiedere la dilazione dei termini di 60 giorni?

(Aggiornamento dell'8 aprile 2020)

In questi casi, la Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020 non è applicabile.

Il contribuente può però richiedere delle facilitazioni di pagamento sulla base degli artt. 245 LT e 166 LIFD, i quali prevedono che qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni entro il termine stabilito, costituisca un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione (Ufficio esazione e condoni per le imposte cantonali e il Comune per le imposte comunali) può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

Si sottolinea che il contribuente è tenuto a motivare e comprovare la situazione di grave rigore e che l'autorità fiscale può richiedere la costituzione di adeguate garanzie. Le domande presentate verranno trattate con particolare tolleranza, tenuto conto del contesto di crisi dovuto al Coronavirus ed alle concrete e comprovate conseguenze economiche negative che ciò ha comportato (v. punto n. 4.6.).

4.8. L'autorità fiscale mi ha concesso prima della Risoluzione governativa del 16 marzo 2020 un piano di pagamento per imposte arretrate (2016 e 2017) che prevede il versamento mensile di rate di imposta (cantonali e comunali). Alcune di queste rate mensili scadranno in date successive al 16 marzo 2020. Esse beneficiano della dilazione dei termini di 60 giorni?

(Aggiornamento del 20 luglio 2020)

Conformemente alla Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, i termini di scadenza successivi alla predetta data sono automaticamente prolungati di 60 giorni e ciò vale anche in caso di piani di pagamento di imposte arretrate.

Non è per contro possibile sospendere autonomamente i pagamenti oppure prolungare autonomamente i termini di pagamento per delle rate già scadute prima del 16 marzo 2020.

⁴ Si veda: Lettre circulaire du 24 mars 2020 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) "Facilités de paiement en matière d'impôt fédéral direct en tant que mesure contre le coronavirus" (<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direktebundessteuer/fachinformationen/rundschreiben.html>).

Con Risoluzione governativa n. 3423 del 01 luglio 2020, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso che **a contare dal 13 luglio 2020**, per le nuove fatture emesse dallo Stato da tale data, la dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni è revocata. I termini di pagamento vengono ripristinati allo stato antecedente al decretato stato di necessità del 11 marzo 2020 (v. domanda n. 2.2.).

4.9 Quale tasso di interesse si applicherà alle procedure esecutive avviate nel corso del 2020 e alle procedure esecutive avviate negli anni precedenti e che continuano nel corso del 2020 o negli anni successivi?

(Aggiornamento del 27 maggio 2020)

L'art. 9 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse (validità temporale dei tassi di interesse) prevede che il tasso di interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane valido sino alla chiusura della stessa.

Nell'ambito delle misure di sostegno all'economia in periodo di pandemia, con risoluzione governativa no. 1741 dell'8 aprile 2020 il Consiglio di Stato ha deciso che gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per tutto l'anno civile 2020.

Questa decisione sancisce di fatto la non decorrenza del computo degli interessi durante il periodo indicato, che per l'anno 2020 sono stati fissati al 2.5%.

Ai sensi dell'articolo 9, capoverso 2 del suddetto Decreto ne consegue che il tasso di interesse del 2.5% sarà determinante per le procedure esecutive avviate nel corso del corrente anno, considerando in ogni modo che per il 2020 tale interesse non verrà conteggiato come da precitata risoluzione e comincerà a decorrere solo a partire dal 01.01.2021 qualora la procedura avviata l'anno precedente non sia ancora conclusa.

Per le procedure esecutive iniziate prima del 2020, si applicherà il tasso determinante al momento dell'avvio della procedura, il quale resterà valido sino alla chiusura della stessa, considerando sempre che per l'anno 2020 tale interesse non verrà conteggiato.

5. Imposta alla fonte

5.1. Per le persone assoggettate all'imposta alla fonte, cosa cambia in merito al termine per l'inoltro dell'istanza di tassazione correttiva o di contestazione della trattenuta d'imposta alla fonte?

Il termine di inoltro delle richieste di tassazioni correttive rimane il 31 marzo 2020. Vengono comunque accettate domande incomplete oppure richieste inoltrate tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dfc-ddc.uif@ti.ch.

5.2. E in merito ai termini di pagamento dell'imposta alla fonte?

I termini per il riversamento dell'imposta alla fonte da parte dei datori di lavoro rimangono invariati. L'imposta alla fonte trattenuta per il periodo gennaio – marzo 2020 è da dichiarare in formato elettronico tramite l'applicativo “*ifonte*” oppure, in alternativa, in formato cartaceo mediante apposito modulo. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando la polizza allegata al modulo.

Il modulo per la dichiarazione trimestrale è pure scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte cliccando su “moduli” (formulario numero 2). In assenza della polizza originale è possibile effettuare il pagamento sul CCP numero 65-340-8, IBAN CH94 0900 0000 6500 0340 8 (importante: INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI CONTROLLO).

Fungendo il datore di lavoro quale intermediario per il pagamento dell'imposta alla fonte, già prelevata al lavoratore, non può egli essere esentato dagli obblighi di riversamento e dichiarazione della stessa.

5.3. A seguito dell'emergenza pandemica molte persone hanno svolto la loro attività professionale a domicilio, per mezzo del cosiddetto “*home office*”. Quali sono le conseguenze fiscali nei rapporti di lavoro transfrontalieri? Se un frontaliere ha svolto la propria attività a domicilio in modalità di “*telelavoro*” durante il periodo di pandemia deve essere imposto nel proprio Stato di residenza (Italia) oppure, come sempre, nello Stato estero (Svizzera) dove egli svolge usualmente la propria attività lavorativa?

(Novità del 20 luglio 2020)

Nel caso dei lavoratori frontaliere, l'*home office* sottostà ad alcuni vincoli e limiti precisi. In base ai Regolamenti comunitari n. 883/04 e 987/09, il frontaliere può trascorrere in telelavoro al massimo il 25% del tempo totale annuo di lavoro. Inoltre in base all'Accordo fiscale sui frontaliere del 1974, il lavoratore è tenuto a dichiarare in Italia la porzione di reddito maturata durante i giorni di telelavoro. Pur coscienti di tale quadro giuridico e dei limiti che esso impone, molte aziende hanno fatto lavorare da casa i propri frontaliere anche oltre la riferita soglia del 25% del tempo totale di lavoro, proprio per far fronte all'emergenza sanitaria. Tale situazione avrebbe potuto indurre sia l'INPS sia l'Agenzia delle entrate ad avviare delle specifiche indagini, con il rischio di creare una doppia imposizione per i lavoratori.

Proprio per evitare una simile doppia imposizione, le autorità svizzere e quelle italiane hanno trovato un accordo in via amichevole per precisare il trattamento fiscale dei lavoratori stranieri che, in periodo di pandemia e *lockdown*, hanno svolto il telelavoro, risultando così operativi in uno Stato diverso da quello in cui sono regolarmente dipendenti. Più precisamente, le autorità dei due Paesi hanno definito che i lavoratori italiani che dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 hanno lavorato da casa, verranno fiscalmente considerati come operativi nello Stato in cui risultano essere dipendenti. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese e cesserà di essere applicabile l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine

alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche.

Pertanto è stato accettato che ai fini dell'applicazione dell'art. 15 paragrafi 1 e 4 della Convenzione di doppia imposizione Svizzera – Italia e dell'art. 1 dell'Accordo sui frontalieri del 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del Covid-19, siano considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto il corrispettivo salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe ("reddito") in assenza di tali misure.

6. Imposta sulle successioni e sulle donazioni

6.1. Quali sono i termini per l'inoltro di inventari successori e della relativa documentazione?

I termini di inoltro degli inventari successori e della eventuale documentazione richiesta ai contribuenti sono stati prorogati d'ufficio fino al 30 giugno 2020. Rientrano in questa categoria tutte le richieste di documentazione effettuata dall'ufficio per pratiche in corso per casi di successione e di donazione.

I termini di inoltro, già stabiliti e posteriori al 30 giugno 2020, rimangono invece invariati.

6.2. Come si deve procedere con le richieste relative al divieto federale di disporre su conti bancari o postali?

Gli eredi o i loro rappresentanti legali possono richiedere una levata parziale o totale del divieto di disporre inviando all'Ufficio delle imposte di successione e donazione una richiesta scritta per lettera o e-mail all'indirizzo dfc-dc.isd@ti.ch.

Le richieste saranno valutate ed evase in 2-3 giorni lavorativi.

6.3. Come si procede ora con l'attività di levata dei sigilli e apertura di cassette di sicurezza?

La levata di sigilli apposti dal delegato comunale in casi di successione (ad esempio presso l'abitazione del/la defunto/a) è ripresa a partire da martedì 5 maggio 2020 previa verifica della disponibilità del Comune. Gli appuntamenti devono essere concordati con il delegato comunale di competenza. Le diverse attività dovranno sottostare alle regole sanitarie del caso (ad esempio: massimo 3 persone e rispetto delle distanze sociali).

L'apertura di cassette di sicurezza che richiede la presenza di un rappresentante dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione (in caso di divieto di disporre

dei beni) è ripresa a partire da martedì 5 maggio 2020, previa verifica della disponibilità di tutte le parti coinvolte.

Le diverse attività dovranno sottostare alle regole sanitarie del caso (ad esempio: massimo 3 persone e rispetto delle distanze sociali).

6.4. Quali sono le persone giuridiche e gli enti esentati dal pagamento dell'imposta di donazione?

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

In qualità di beneficiari di liberalità, sono esentati dal pagamento dell'imposta di donazione, ai sensi dell'art. 154 cpv. 1 lett. a-c LT, la Confederazione e i suoi stabilimenti, il Cantone e i suoi stabilimenti come pure i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone.

Sono parimenti esentate dalle imposte di donazione, ai sensi dell'art. 154 cpv. 1 lett. d LT, le persone giuridiche con sede nel cantone, *che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali* nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini. Quest'ultime soggiacciono all'imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici (art. 154 cpv. 2 LT).

L'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte: (i) le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale; (ii) le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale (art. 154 cpv. 3 LT).

7. Imposta sugli utili immobiliari

7.1. Quali sono i termini per l'inoltro delle dichiarazioni per l'imposta sugli utili immobiliari? Cosa avviene in relazione al deposito e all'emissione di nuove decisioni di tassazione?

(Aggiornamento del 20 luglio 2020)

Le misure straordinarie adottate per altri tipi d'imposta, a fronte dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare le proroghe per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta, non sono applicabili. Le dichiarazioni per l'imposta sugli utili immobiliari devono essere presentate all'Autorità di tassazione entro trenta giorni dall'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico assoggettato all'imposta. In via eccezionale e per fondati motivi, il termine di trenta giorni può essere prorogato dall'Autorità di tassazione (art. 214 cpv. 3 LT).

Le misure straordinarie adottate dal Governo non sospendono nemmeno l'obbligo di deposito.

Si rammenta che a partire dal 01.01.2020 sono entrate in vigore delle nuove disposizioni relative alle modalità di pagamento del deposito, di cui la maggiore novità risiede nel fatto che in caso di trasferimento di proprietà immobiliare tramite atto pubblico, l'alienante è tenuto a versare l'importo del deposito su un conto del notaio rogante e non più direttamente all'Ufficio esazione e condoni. Sarà poi il notaio rogante a riversare l'importo all'Autorità fiscale. A tal riguardo vi invitiamo a voler consultare la pagina internet del sito della Divisione delle contribuzioni, dedicata specificatamente alle maggiori novità in ambito di pagamento del deposito: <https://www4.ti.ch/dfe/dc/pagamenti/deposito>.

Per quanto riguarda le dichiarazioni per l'imposta sugli utili immobiliari già inoltrate all'Autorità fiscale, l'attività di accertamento continua, al fine di consentire ai contribuenti che hanno pagato un deposito superiore all'importo dovuto TUI di poter ottenere – una volta emessa la notifica di tassazione - la relativa restituzione di eventuali eccedenze d'imposta. Si rendono però attenti i contribuenti sul fatto che le restituzioni delle eccedenze di deposito potrebbero subire dei ritardi.

Per gli altri casi in cui, a fronte della notifica di tassazione TUI, risulta ancora un dovuto d'imposta da saldare, in quanto superiore al deposito già pagato, ricordiamo che sono applicabili le seguenti agevolazioni di pagamento, previste dalla Risoluzione governativa del Consiglio di Stato n. 1428 del 16 marzo 2020:

- **Dilazione dei termini di pagamento dei crediti fiscali**

È concessa una dilazione dei termini di pagamento delle fatture emesse dallo Stato, compresa l'imposta sugli utili immobiliari, di 60 giorni per tutte le fatture emesse *prima* del 13 luglio 2020. A contare dal 13 luglio 2020, per le nuove fatture emesse dallo Stato la dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni è revocata (v. domanda n. 2.2.).

- **Nessun conteggio degli interessi di ritardo sui crediti fiscali**

Gli interessi di ritardo maturati per l'intero anno civile 2020 sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici, si ricorda che i termini di reclamo e di ricorso **sono stati sospesi sino al 26 aprile 2020**, conformemente alla modifica del 17 aprile 2020 dell'art. 3 del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 [RL 177.550].

7.2. **Il differimento dell'imposizione degli utili immobiliari per il reinvestimento nell'abitazione primaria presuppone, fra l'altro, che tra la vendita e l'acquisto della nuova abitazione trascorrono al massimo due anni. Cosa succede se tale**

limite temporale di due anni non può essere rispettato a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus?

(Novità del 20 luglio 2020)

In base a quanto disposto dall'art. 125 lett. g LT, l'imposizione di un utile immobiliare viene differita in caso di alienazione di un'abitazione – sia essa casa monofamiliare o appartamento – che ha servito durevolmente ed esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo della vendita sia destinato entro un termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo. Il disposto cantonale si rifà all'art. 12 cpv. 3 lett. e della LAID, in base al quale l'imposizione è differita in caso di alienazione di un'abitazione che abbia servito durevolmente ed esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione tuttavia che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all'acquisto o alla costruzione in Svizzera di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo. La LAID, secondo quanto attestato dal Tribunale federale, lascia ai Cantoni la facoltà di concretizzare la nozione di "*congruo termine*" (sentenza CDT 80.2013.171, consid. 3.2 e giurisprudenza dell'Alta Corte federale ivi citata). Ciò che ha fatto il legislatore ticinese, prevendo appunto che l'acquisto sostitutivo intervenga entro due anni dalla vendita della precedente abitazione (si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura precedere la vendita).

Secondo una prassi valevole in diversi Cantoni, il termine di due anni può essere eccezionalmente esteso, se il contribuente prova che il ritardo non gli è imputabile (cfr. in sentenza TF n. 2C_215/2018 del 21.8.08, consid. 3.2). Tra la vendita e l'investimento sostitutivo deve, in ogni caso, sussistere un nesso causale adeguato. Solo in tal caso il differimento dell'imposizione è garantito. Se, per contro, il superamento del termine di due è riconducibile all'inattività del contribuente stesso o dell'impresa di costruzione, il nesso causale viene interrotto.

Nell'ambito dell'acquisto di un'abitazione sostitutiva tramite diritto di compera, da esercitare alla consegna del nuovo immobile, il termine di due anni stabilito dall'art. 125 lett. g LT può essere esteso se tale consegna era inizialmente possibile e solo a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, che ha comportato l'interruzione delle attività sui cantieri, il termine contrattuale di consegna non ha potuto essere rispettato. In questi casi, le restrizioni sanitarie imposte al settore dell'edilizia rappresentano un motivo estrinseco, che giustifica il ritardo nei lavori sul cantiere e nella consegna dell'abitazione e che risulta indipendente dalla volontà e dall'agire delle parti contraenti. Nella misura in cui il ritardo nella consegna dell'abitazione sostitutiva, dovuto all'interruzione temporanea dei lavori sul cantiere, venga sanato non appena terminata l'emergenza sanitaria e siano adempiute le altre necessarie premesse, il differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare conseguito con la vendita dell'abitazione sostituita può essere concesso.

8. Imposizione delle persone fisiche

8.1. In caso di telelavoro, secondo il concetto dello “*Smart Working*”, quali sono le conseguenze fiscali per un contribuente con attività lucrativa dipendente? Quali deduzioni fiscali possono di principio essere fatte valere?

(Aggiornamento del 3 dicembre 2020)

Le spese per l'uso di un ufficio privato possono essere fiscalmente considerate solo come delle “altre spese necessarie per l'esercizio della professione” ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 lett. c LT e 26 cpv. 1 lett. c LIFD, se il contribuente presta regolarmente una parte essenziale delle sue attività professionali da casa, in quanto il datore di lavoro non mette a disposizione un posto di lavoro appropriato, e qualora il contribuente dispone presso il proprio domicilio privato di una camera specifica destinata principalmente a fini professionali e non privati. La concessione della deduzione presuppone che il contribuente deve effettuare una parte importante del proprio lavoro professionale al domicilio. Se un locale privato ad uso professionale viene usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all'uso privato (v. DTF n. 2C_1033/2017 del 31.05.2018, consid. 3.1. e riferimenti citati, *in*: RDAF 2019 II, p. 656).

Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, come pure delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (v. artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD). Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi.

Sono considerate “altre spese necessarie per l'esercizio della professione” quelle che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), per riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, ecc.

La relativa deduzione è ammessa, ai fini dell'imposta cantonale, nella misura di complessivi 2'500 franchi l'anno, oppure delle spese effettive, mentre per l'imposta federale diretta nella misura del 3% del salario netto, con un importo minimo di 2'000 franchi e uno massimo di 4'000 franchi l'anno, oppure delle spese effettive⁵.

La deduzione forfettaria comprende pertanto già anche le spese per l'uso di una camera privata per scopi professionali (spese per l'affitto, il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia). Nell'ambito della giustificazione di spese effettive più elevate, i contribuenti possono far valere la deduzione di queste spese se dimostrano

⁵ Si veda: Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 [RS 642.118.1] e Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020 dell'11 dicembre 2019 [RL 640.210].

che utilizzano, a titolo principale e regolare, uno specifico locale del loro appartamento privato a scopi professionali. Per contro, l'uso occasionale dell'appartamento privato a scopi professionali, non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione⁶. Il contribuente che, in luogo di una deduzione forfettaria, fa valere spese più elevate, deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale. L'onere della prova è dunque a carico del contribuente.

Resta inteso che il lavoro in modalità "Smart Working" non dà diritto alle deduzioni fiscali per spese di trasporto necessarie per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro, come pure a quelle necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

Infatti, le deduzioni delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro effettuate con il veicolo privato e delle spese di doppia economia domestica possono essere fatte valere solamente se la spesa è stata realmente sostenuta e, quindi, unicamente nel caso in cui ci si sia effettivamente recati presso la sede di servizio.

Ne consegue che per le giornate in cui il lavoro è stato svolto da casa non è possibile chiedere né la deduzione delle spese di trasporto né quella relativa ai pasti. A titolo esemplificativo, i contribuenti che durante il periodo di chiusura di molte attività commerciali e produttive ("lockdown") - durato nella maggior parte dei casi 4 settimane (20 giorni lavorativi) - non hanno lavorato o hanno svolto la loro attività lavorativa da casa, devono ridurre i giorni lavorativi ai fini del calcolo di tali deduzioni dagli usuali 220 giorni a 200 giorni. I contribuenti che hanno lavorato da casa anche dopo il periodo di lockdown devono inoltre ridurre ulteriormente i giorni lavorativi ai fini del calcolo di tali deduzioni in funzione dei giorni in cui hanno svolto la loro attività lavorativa da casa.

I medesimi criteri di calcolo si applicano anche per la deduzione relativa al vitto nell'ambito delle spese supplementari in caso di rientro settimanale a domicilio.

8.2. Alcuni Comuni hanno costituito un fondo comunale con lo scopo di fornire un aiuto alle persone e alle aziende in difficoltà economiche a causa della pandemia da Coronavirus (Covid-19). Le elargizioni in favore di tali fondi sono fiscalmente deducibili?

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

Ai sensi degli artt. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (artt. 56 lett. a - c LIFD e 65 lett. a - c LT) sono deducibili dai proventi, sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, prima cioè delle deduzioni per spese di malattia e infortunio, nonché per disabilità e di quelle sociali. Condizione per la deducibilità di

⁶ Si veda: Circolare AFC n. 26 del 22.09.1995 sulla "Deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente" (<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html>)

una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale o statutario.

A livello di imposte cantonali e comunali, l'art. 32c cpv. 2 LT precisa che il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può riconoscere una deduzione superiore al 20 per cento, che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, in presenza di un interesse pubblico rilevante. A tale scopo occorre presentare una richiesta motivata alla Divisione delle contribuzioni, che proporrà una risoluzione al Consiglio di Stato, dopo aver sentito i Comuni interessati.

Le elargizioni in favore del fondo comunale sono esenti dall'imposta di donazione (art. 154 cpv. 1 lett. c LT).

8.3. Sono fiscalmente deducibili i contributi volontari e le liberalità a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, come pure le prestazioni volontarie in contanti o altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti?

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

Per quanto attiene le persone fisiche, il versamento di prestazioni volontarie in contanti e in altri beni (donazioni), può essere dedotto dal reddito imponibile, conformemente a quanto previsto dagli artt. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, nella misura in cui durante l'anno fiscale le stesse sono di almeno 100 franchi e non superano complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili (vedi domanda 8.2.).

Sono considerate prestazioni volontarie fiscalmente deducibili, quelle effettuate a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (artt. 65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD), come pure le prestazioni volontarie alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (vedi domanda 8.2.).

A titolo di esempio, rientrano di principio nelle persone giuridiche con sede in Svizzera le associazioni e le fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro, che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

Per quanto concerne l'assoggettamento alle imposte di donazione delle persone giuridiche o degli enti beneficiari delle liberalità, si vedano le considerazioni alla domanda n. 6.4.

8.4. In tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa dell'ordine di chiusura di tutte le attività commerciali e produttive, molti inquilini di locali commerciali richiedono al locatore la riduzione o la rinuncia alla pigione convenuta. In caso di accettazione, quali sono le conseguenze fiscali di tale riduzione/rinuncia?

(Aggiornamento del 27 aprile 2020)

I proventi dalla locazione di immobili appartenenti alla sostanza privata sono imponibili sulla base degli art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT.

L'imponibilità presuppone la *realizzazione* dei proventi. Per quanto concerne in particolare i proventi da sostanza immobiliare, il canone di locazione si considera realizzato, finché perdura il contratto, nel momento in cui diviene esigibile. Di principio, in assenza di un difetto, l'inquilino che non può o che non vuole utilizzare l'ente locato per ragioni che non sono inerenti al locatore, deve corrispondere ugualmente il canone di locazione. Gli accordi tra privati sono riconosciuti in ambito fiscale soltanto se non derogano alla legge e se non sono conclusi allo scopo di eludere il pagamento delle imposte.

Nell'attuale particolare situazione, se il locatore rinuncia a percepire il canone di locazione, o una parte di esso, in considerazione delle misure prese dal Consiglio federale e dal Consiglio di Stato ticinese per contenere l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus (Covid-19), tale rinuncia non verrà considerata dall'autorità fiscale come un atto di donazione, facendo difetto l'*animus donandi*. Il mancato incasso delle pigioni non verrà nemmeno assoggettato all'imposta sul reddito, se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- l'accordo deve essere stipulato per iscritto (anche per via mail) e deve essere motivato dalle difficoltà economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'attività dell'inquilino del locale commerciale deve essere colpita direttamente o indirettamente dall'ordine di chiusura stabilito dal Consiglio federale e/o dal Consiglio di Stato;
- la rinuncia o la riduzione delle pigioni non deve costituire una prestazione valutabile in denaro (la rinuncia a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico, rappresenta di principio una distribuzione dissimulata di utili);
- l'accordo non deve configurarsi come un caso di elusione fiscale.

8.5. A seguito dell'emergenza sanitaria è stato fortemente raccomandato ai proprietari di residenze secondarie, di non trascorrere le vacanze di Pasqua in Ticino, nelle loro case e appartamenti di vacanza. È possibile chiedere una riduzione del valore locativo o uno sconto d'imposta al riguardo?

(Aggiornamento del 04 maggio 2020)

Il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare ai sensi degli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD.

L'uso proprio assume rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto, nell'immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tale modo egli detiene comunque l'immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi momento. Per

l'imposizione del valore locativo non è decisivo se l'immobile è effettivamente utilizzato, *bensi se lo stesso è a disposizione per l'uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento dello stesso* (v. sentenza CDT 80.2018.70 del 22.05.2018).

In previsione dell'esodo legato al periodo di vacanze pasquali, in piena emergenza sanitaria da Covid-19, le autorità cantonali, tramite avvisi generali, hanno raccomandato turisti e vacanzieri a evitare di venire in Ticino in questo periodo. Sono così stati lanciati numerosi e ripetuti appelli, che hanno costituito un invito (ancorché fermo), ma non un divieto. Per questo motivo, una riduzione del valore locativo o delle imposte dovute non si giustificano.

8.6. **Trattamento fiscale delle indennità in caso di provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19). Quali sono? Come vengono imposte?**

(Aggiornamento del 04 maggio 2020)

In data 20 marzo 2020 è entrata in vigore l'ordinanza federale sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31)⁷, con entrata in vigore retroattiva al 17 marzo 2020.

Secondo l'ordinanza hanno diritto a un'indennità:

- I genitori che devono interrompere l'attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita;
- Le persone che devono interrompere l'attività lucrativa perché sono state messe in quarantena;
- I lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti per combattere il Coronavirus;
- Gli artisti indipendenti i cui ingaggi sono stati annullati o che hanno dovuto annullare una propria manifestazione a causa dei provvedimenti per combattere il Coronavirus.

L'indennità è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità (v. art. 8 cpv. 3 ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) e viene versata sotto forma di indennità giornaliera (v. art. 4 cpv. 1 ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Ai fini delle imposte dirette sul reddito, le indennità giornaliere versate secondo l'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono qualificate, nei confronti di tutti gli aventi diritto (dipendenti e indipendenti) come redditi, rispettivamente **prestazioni imponibili ai sensi degli artt. 22 lett. a LT e 23 lett. a LIFD** (c.d. "*provento sostitutivo di provento da attività lucrativa*")⁸.

⁷ RU 2020 871

⁸ Si veda anche: Lettera circolare AFC del 06 aprile 2020 alle Autorità cantonali dell'imposta federale diretta concernente "*Traitement fiscal des prestations selon l'ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus*"

Le stesse andranno pertanto dichiarate alla **cifra n. 3.4.** della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2020. L'imposizione avviene sulla base della procedura ordinaria di tassazione, in aggiunta agli altri redditi imponibili.

9. **Imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici**

9.1. **Per i contribuenti assoggettati in modalità sostitutiva, secondo gli artt. 14 ss. della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (LBol), cosa cambia in merito al termine d'inoltro della notifica d'imposta globale per il periodo fiscale 2019, previsto per il 31 marzo 2020?**

(Aggiornamento dell'8 aprile 2020)

Come da Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, in merito alle "*Misure a sostegno dell'economia cantonale*", emanata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, viene concessa una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020 per l'inoltro della notifica d'imposta globale sul bollo per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle dei periodi precedenti, il cui termine d'inoltro è scaduto dopo il 16 marzo 2020.

Rientrano in questa categoria anche tutte le richieste di documentazione effettuate dall'ufficio per pratiche di accertamento o assoggettamento in corso.

Scaduto infruttuoso il termine concesso d'ufficio del 30 giugno 2020, il contribuente che dovesse comunque trovarsi impossibilitato nell'allestimento della propria notifica d'imposta globale sul bollo, dovrà inoltrare spontaneamente una richiesta di proroga motivata, al fine di evitare le conseguenze derivanti da proprie inadempienze per mancato rispetto dei termini, che implicano l'avvio automatico di procedure di richiamo, di diffida e di multa.

In considerazione di quanto sopra, per le richieste di proroga non ancora evase che posticipavano l'invio della notifica globale sul bollo al 30 giugno 2020 (o prima), non è prevista una risposta formale da parte dell'ufficio.

9.2. **E in merito ai termini di pagamento e agli interessi di mora?**

(Aggiornamento del 20 luglio 2020)

Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 5, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di concedere una dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per tutte le fatture emesse dallo Stato.

Questa decisione vale pertanto anche per le fatture relative all'imposta di bollo, come pure l'agevolazione sugli interessi di mora (v. punto n. 4.3.).

Con Risoluzione governativa n. 3423 del 01 luglio 2020, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso che **a contare dal 13 luglio 2020**, per le nuove fatture emesse dallo Stato da tale data, la dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni è

revocata. I termini di pagamento vengono ripristinati allo stato antecedente al decreto di necessità del 11 marzo 2020 (v. domanda n. 2.2.).

10. La fiscalità delle imprese

10.1. **Trattamento fiscale degli accantonamenti straordinari costituiti nel periodo fiscale 2019 per perdite prevedibili a seguito degli effetti della pandemia da Coronavirus (Covid-19)**

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

Ai sensi degli artt. 28 LT e 29 LIFD (persone fisiche con attività commerciale) e degli artt. 72 LT e 63 LIFD (persone giuridiche), dal punto di vista fiscale sono ammessi degli accantonamenti per compensare dei costi, delle perdite o degli impegni che sono stati effettivamente causati, o lo sono con buona probabilità (rischi di perdite imminenti), da eventi che trovano origine nel corso dell'esercizio commerciale, ma il cui ammontare è ancora indeterminato e il cui effetto si realizzerà, in termini di liquidità, solamente in un periodo fiscale successivo.

Siccome gli effetti economici della pandemia da Coronavirus non erano ancora prevedibili nel corso del periodo fiscale 2019, non possono dunque sussistere impegni corrispondenti originati nel corso del periodo in discussione.

In materia di imposte dirette cantonali e federali, per quanto concerne il periodo fiscale 2019, correzioni di valore e accantonamenti motivati da prevedibili perdite a seguito degli effetti economici della pandemia da Coronavirus non sono giustificati dall'uso commerciale e, di conseguenza, non sono ammessi in deduzione dal profilo del diritto fiscale, anche nel caso in cui sono stati contabilizzati in virtù di disposizioni del diritto commerciale.

Medesime conclusioni fiscali valgono anche per quanto concerne ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti *supplementari* costituiti per misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa sulla base degli artt. 960a cpv. 4 CO e 960e cpv. 3 cifra n. 4 CO.

L'amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), ha espressamente ordinato ai Cantoni di riprendere i suddetti accantonamenti speciali nelle tassazioni concernenti l'imposta federale diretta del periodo fiscale 2019⁹.

Gli effetti economici, come anche quelli fiscali legati alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Coronavirus si rifletteranno, in termini di necessità di considerare specifici ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti, sui risultati d'esercizio relativi al periodo fiscale 2020.

⁹ Cfr. Lettera e-mail AFC dell'8 aprile 2020 alle Direttrici ed ai Direttori delle amministrazioni fiscali cantonali in relazione al tema: "COVID-19 – Trattamento fiscale in materia di imposta federale diretta, nel periodo fiscale 2019, di accantonamenti speciali per perdite prevedibili risultanti dagli effetti della pandemia dovuta a Coronavirus".

10.2. Alcuni Comuni hanno costituito un fondo comunale con lo scopo di fornire un aiuto alle persone e alle aziende in difficoltà economiche a causa della pandemia da Coronavirus (Covid-19). Le elargizioni in favore di tali fondi sono fiscalmente deducibili?

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

Per quanto concerne le persone giuridiche, ai sensi degli artt. 59 cpv. 1 lett. c LIFD e 68 cpv. 1 lett. c LT, le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (artt. 56 lett. a - c LIFD e 65 lett.a - c LT) sono considerati oneri giustificati dall'uso commerciale. Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria, è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale o statutario.

Le elargizioni in favore di un fondo comunale sono pertanto deducibili, nella misura in cui non superano il 20 per cento dell'utile netto. A livello di imposte cantonali e comunali, l'art. 68 cpv. 1 lett. c^{bis} LT precisa inoltre che il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può riconoscere una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell'utile netto, in presenza di un interesse pubblico rilevante. A tale scopo occorre presentare una richiesta motivata alla Divisione delle contribuzioni, che proporrà una risoluzione al Consiglio di Stato, dopo aver sentito i Comuni interessati.

A questo proposito si precisa tuttavia che una deduzione di prestazioni volontarie superiore al 20 per cento dell'utile netto, non è tutelata dalle disposizioni fiscali di diritto federale, in modo particolare per quanto concerne la Legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e la Legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21). Un eventuale versamento di liberalità superiore al 20 per cento dell'utile netto, ai fini dell'imposta federale diretta rappresenta un costo non giustificato dall'uso commerciale, rispettivamente una prestazione valutabile in denaro ai fini dell'imposta preventiva¹⁰.

Le elargizioni in favore del fondo comunale sono esenti dall'imposta di donazione (art. 154 cpv. 1 lett. c LT).

¹⁰ Per maggiori dettagli, si veda in particolare: Messaggio del Consiglio di Stato n. 7046 dell'11 febbraio 2015 sul "Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: Innalzamento delle deduzioni massime per liberalità a favore del Cantone, dei Comuni e di loro stabilimenti", cifra n. 2.3., pp. 6-9 e relativi riferimenti.

10.3. Sono deducibili fiscalmente i contributi volontari e le liberalità a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, come pure le prestazioni volontarie in contanti o altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti?

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

Per quanto attiene le persone giuridiche, ai sensi degli artt. 59 cpv. 1 lett. c LIFD e 68 cpv. 1 lett. c LT, le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, sono considerati oneri giustificati dall'uso commerciale (vedi domanda 10.2.).

Sono considerate prestazioni volontarie fiscalmente deducibili, quelle effettuate a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (artt. 65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD), come pure le prestazioni volontarie alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (vedi domanda 10.2.).

A titolo di esempio, rientrano di principio nelle persone giuridiche con sede in Svizzera le associazioni e le fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro, che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

Per quanto concerne l'assoggettamento alle imposte di donazione delle persone giuridiche o degli enti beneficiari delle liberalità, si vedano le considerazioni alla domanda n. 6.4.

10.4. In tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa dell'ordine di chiusura di tutte le attività commerciali e produttive, molti inquilini di locali commerciali richiedono al locatore la riduzione o la rinuncia alla pigione convenuta. In caso di accettazione, quali sono le conseguenze fiscali di tale riduzione/rinuncia?

(Aggiornamento del 27 aprile 2020)

I redditi di immobili appartenenti alla sostanza commerciale sono imponibili in virtù degli art. 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT (per le persone fisiche) e degli art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD e 67 cpv. 1 lett. a LT (per le persone giuridiche).

In tutti i casi, l'imponibilità presuppone la *realizzazione* dei proventi. Per quanto concerne in particolare i proventi da sostanza immobiliare, il canone di locazione si considera realizzato, finché perdura il contratto, nel momento in cui diviene esigibile. Di principio, in assenza di un difetto, l'inquilino che non può o che non vuole utilizzare l'ente locato per ragioni che non sono inerenti al locatore deve corrispondere ugualmente il canone di locazione. Gli accordi tra privati sono riconosciuti in ambito fiscale soltanto se non derogano alla legge e se non sono conclusi allo scopo di eludere il pagamento delle imposte.

Nell'attuale particolare situazione, se il locatore rinuncia a percepire il canone di

locazione, o una parte di esso, in considerazione delle misure prese dal Consiglio federale e dal Consiglio di Stato ticinese per contenere l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, tale rinuncia non verrà assoggettata all'imposta sull'utile, se adempite le seguenti condizioni cumulative:

- l'accordo deve essere stipulato per iscritto (anche per via mail) e deve essere motivato dalle difficoltà economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'attività dell'inquilino del locale commerciale deve essere colpita direttamente o indirettamente dall'ordine di chiusura stabilito dal Consiglio federale e/o dal Consiglio di Stato;
- la rinuncia o la riduzione delle pigioni non deve costituire una prestazione valutabile in denaro (la rinuncia a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico, rappresenta di principio una distribuzione dissimulata di utili);
- l'accordo non deve configurarsi come un caso di elusione fiscale.

11. Certificato di salario e regolamento spese aziendale

11.1. I rimborsi di spese di telefonia mobile da parte del datore di lavoro come vengono considerati nel certificato di salario?

(Aggiornamento del 20 aprile 2020)

Riguardo alle spese di telefonia mobile, in considerazione del fatto che i prezzi degli abbonamenti coprono generalmente in modo forfettario le spese per telefonate, messaggi ed uso di internet, e per questo motivo una suddivisione dei costi per l'uso privato e l'uso aziendale non è ragionevole, la Divisione delle contribuzioni applica di principio la seguente prassi:

- Cellulare privato usato anche per questioni professionali
Eventuali rimborsi del datore di lavoro, quale indennizzo per l'uso professionale del cellulare privato, sono considerati salario imponibile;
- Cellulare aziendale usato anche per questioni private
L'uso del cellulare aziendale per questioni private non è considerato un vantaggio economico imponibile.

A titolo eccezionale, considerato che la pandemia in corso ha costretto alcune aziende e professionisti a sospendere l'attività, mentre altre hanno potuto continuarla, seppur parzialmente, introducendo sistemi di telelavoro, per parte delle aziende e dei professionisti attivi attraverso il telelavoro, l'attività è stata svolta anche facendo capo a dispositivi di proprietà dei dipendenti (cellulare e computer, con relativi collegamenti telefonici e internet).

La Divisione delle contribuzioni, nell'ottica di favorire le attività economiche nell'attuale stato di emergenza, ha deciso di completare la prassi attualmente in vigore, in relazione all'uso aziendale del cellulare di proprietà del dipendente (v. *supra*) considerando fiscalmente neutro il rimborso, nella misura al massimo del 50 per cento, dell'abbonamento di telefonia mobile privato del dipendente se: (i) il dipendente utilizza frequentemente il cellulare privato per questioni professionali e (ii); il dipendente non usufruisce di un cellulare aziendale.

Per i dipendenti che non soddisfano i due criteri indicati, resta valida la prassi usuale.

11.2. Le indennità forfettarie versate dal datore di lavoro per il telelavoro come vengono considerate nel certificato di salario?

(Aggiornamento del 3 dicembre 2020)

I dipendenti che svolgono telelavoro sostengono determinati costi in relazione all'esercizio dell'attività professionale effettuata al proprio domicilio.

Nel caso in cui il datore di lavoro versa una indennità forfettaria per il telelavoro, essa è considerata un rimborso spese non imponibile fino ad un importo massimo mensile di 100 franchi e nella misura in cui il dipendente svolge telelavoro per almeno 44 giorni all'anno.

Se l'indennità versata supera l'importo massimo mensile di 100 franchi, l'eccedenza rispetto a tale limite è imponibile e deve essere aggiunta al salario lordo alla cifra 1 del corrispondente certificato di salario.

Qualora l'attività in telelavoro fosse inferiore ai 44 giorni all'anno, l'indennità massima mensile indicata sopra è da ridurre proporzionalmente.

L'indennità è versata a copertura dei seguenti costi assunti dal dipendente per lo svolgimento dell'attività professionale al proprio domicilio:

- Connessione a internet
- Elettricità
- Riscaldamento
- Mobilio
- Materiale d'ufficio
- Spese postali
- Tutte le altre spese necessarie, tranne la telefonia e l'uso di locali

L'indennità forfettaria per telelavoro versata al dipendente è da indicare alla cifra 13.2.3. del certificato di salario con la menzione "Indennità per telelavoro".

Bellinzona, 3 dicembre 2020